

Sintesi e conclusioni.

Nell'ambito delle riforme che hanno interessato l'Amministrazione dello Stato quella che riguarda il settore della giustizia prospetta una problematica peculiare, che si riflette al contempo sul funzionamento dell'apparato amministrativo e sui servizi costituiti dalla "amministrazione della giustizia" e dalla esecuzione della pena.

La gestione amministrativa è svolta da un apparato disciplinato da una legge del 1927, e l'"amministrazione della giustizia" si basa su un ordinamento il cui impianto essenziale risale al 1941.

Ciò dimostra come la difficoltà del sistema di rispondere alla domanda di giustizia si presenti in tutta la sua gravità, accentuata nel tempo da inadeguati investimenti nel settore. I mezzi finanziari assegnati al comparto sono cresciuti soltanto dello 0,07%, rispetto al dato del 1996, raggiungendo l'1,3% delle risorse allocate nel bilancio dello Stato.

Nell'esercizio in esame e nei primi mesi del 1998 sono stati approvati alcuni provvedimenti legislativi, che potrebbero risultare strategici per il futuro del "sistema giustizia": d.lgs. n. 51 del 1998 (legge delega n. 254 del 1997) di istituzione del giudice unico di primo grado; legge n. 276 del 1997 di nomina di giudici onorari aggregati e di istituzione delle sezioni stralcio; legge n. 133 del 1998, che prevede incentivi ai magistrati trasferiti ed introduce le tabelle infradistrettuali; legge n. 11 del 1998, che prevede la partecipazione al procedimento penale a distanza attraverso collegamenti televisivi; altri provvedimenti sono all'esame del Parlamento¹.

Questa complessa riforma normativa, che sembra superare la logica di interventi settoriali per rivolgersi a tutto il settore ordinamentale, dovrebbe rinnovare un assetto del Ministero rimasto, sostanzialmente, invariato (fatta eccezione che per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e per l'Ufficio della Giustizia minorile), andando ad incidere anche sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Al riguardo, sul piano organizzativo, appare di particolare rilievo il disegno di legge in materia di decentramento dei servizi della giustizia.

Le riforme in via legislativa che, pur con difficoltà e ritardi, si vanno affermando devono naturalmente essere accompagnate da una coerente e tempestiva azione amministrativa di attuazione.

La crisi della giustizia è da attribuirsi, pertanto, non solo ad un sovraccarico di lavoro che grava sui singoli uffici, ma anche a problemi di organizzazione degli uffici medesimi (si veda il caso degli Uffici di Procura nelle regioni più esposte alla criminalità organizzata, dove è più difficile garantire la copertura dei posti), la cui efficienza è depressa dalla inadeguatezza del tessuto normativo generale.

Rimangono inattuati alcune innovazioni recate dal d.lgs. n. 29 del 1993, in materia di dirigenza amministrativa; non è stato predisposto il regolamento di cui all'art. 6, comma 1, e non è stato istituito il Servizio di controllo interno². Si è giunti alla revisione degli organici del personale amministrativo, sulla base della verifica dei carichi di lavoro; ciò in vista di una più razionale utilizzazione del personale, con la diminuzione di alcuni profili e l'aumento di altri,

¹ D.d.l. nn. 1799 e 2107- A - norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità; d.d.l. n. 1874/C - provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti; d.d.l. n. 3285/S - norme sugli effetti dei provvedimenti del giudice penale per delitti contro la P.A. sui rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici civili e militari; d.d.l. n. 3215/S - delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero.

² La Corte ha restituito, con osservazioni, il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha varato il regolamento che istituiva il Servizio di controllo interno; risulta che, successivamente, l'Amministrazione abbia predisposto un nuovo schema di regolamento che è stato trasmesso, per il parere, al Consiglio di Stato.

legati anche a nuove professionalità, delle quali maggiormente si sente la necessità negli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda la dirigenza amministrativa, rimane irrisolta la problematica relativa alla definizione degli ambiti in cui devono operare il magistrato che dirige l'ufficio e il dirigente amministrativo.

1. Politiche di settore.

Preliminare all'analisi dei risultati del rendiconto del Ministero di grazia e giustizia è l'individuazione delle politiche pubbliche di settore nel comparto in esame.

1.1 Attività di programmazione.

Sull'attività di programmazione della P.A. la Corte³ si è espressa in diversi documenti, soprattutto con riguardo allo stato di attuazione del disposto dell'art. 14 del d.lgs. n.29 del 1993, che ha riaffermato il principio, già enunciato nel passato⁴, della programmazione, rafforzando le competenze del ministro nel momento della separazione della funzione di indirizzo politico-amministrativo da quella di gestione (tecnica, finanziaria ed amministrativa), attribuita alla dirigenza, distinzione tra funzioni confermata da ultimo dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 9, che ha sostituito il citato art. 14.

Già nel capitolo della relazione al Parlamento sul Ministero di grazia e giustizia relativa al 1996, si era osservato un miglioramento dei documenti programmatici (artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 29 del 1993), risultati più approfonditi nei contenuti. La Corte conferma questo giudizio anche con riferimento al programma predisposto dal Ministro per l'esercizio in esame, che indica come linee guida tre direttive: il recupero della capacità di produrre un servizio efficiente nell'esercizio della giurisdizione, l'avviamento di un decentramento amministrativo idoneo a collegare i centri operativi all'utenza, la responsabilizzazione dei magistrati e dei funzionari dirigenti, tesa a valorizzarne le attitudini e le capacità.

L'Autorità di governo ha individuato due possibili linee strategiche a lungo respiro per realizzare le politiche pubbliche di settore nella giustizia: la prima che si basa sulle proposte normative, la seconda incentrata sugli interventi organizzativi.

Mentre gli interventi legislativi sono numerosi ed impegnano l'attività del Ministero in settori strategici, gli interventi organizzativi, per rendere più efficiente il funzionamento degli uffici, risultano ancora in ritardo.

Sul piano della programmazione delle risorse, si osserva una difficoltà di stima, in particolare, del fabbisogno per le spese di personale (quantificato sulla base di assunzioni previste a seguito di concorsi risultati banditi ma non espletati), con notevoli somme che vanno in economia (sul punto si veda il successivo par. 2), a fronte di altri pur importanti servizi che non possono operare pienamente per mancanza di fondi nei relativi capitoli di spesa.

Inoltre, si osserva l'assenza, al momento della pianificazione degli obiettivi, e rispetto a questi delle risorse, di un riferimento ai risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, con una valutazione del livello di attuazione dei programmi già approvati, per una rimodulazione, ove necessario, degli obiettivi in relazione ad eventuali esigenze emergenti o in considerazione delle difficoltà incontrate in fase di attuazione.

Nella logica della programmazione, il momento dell'analisi dei risultati ha un ruolo centrale di garanzia dell'unitarietà dell'azione amministrativa, e di ottimizzazione

³ Sez. controllo, deliberazioni nn. 39/1995, 104/1995, 92/1997, 101/1997.

⁴ L'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 748/1972 aveva stabilito che il ministro doveva impartire direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dovevano ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima e le eventuali scale di priorità.

dell'utilizzazione delle risorse durante la gestione e nella fase della successiva progettazione. Appare, pertanto, grave la mancata attuazione del disposto dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 che ha previsto la costituzione del servizio di controllo interno, disposizione per la quale non sono previste deroghe.

Se è possibile individuare le linee generali delle politiche pubbliche nello specifico settore della giustizia, incentrate nel modificare la struttura della magistratura italiana, più arduo è identificare gli interventi operativi che, indipendentemente dalla conclusione dell'iter parlamentare del complesso "pacchetto giustizia", dovrebbero realizzare nel concreto le scelte strategiche dell'Autorità di governo.

A tale carenza possono parzialmente supplire gli atti di indirizzo che il ministro adotta nel corso dell'anno, per orientare l'azione amministrativa verso obiettivi che traducono nel concreto le finalità pianificate.

Nel corso del 1997, si riscontra un'unica direttiva, indirizzata ai capi degli uffici giudiziari che ha riguardato la responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari. A seguito dell'entrata in vigore di alcune importanti leggi di riforma - legge delega sul giudice unico, legge che istituisce le sezioni stralcio per eliminare il vecchio contenzioso civile - il Ministro ha sollecitato la più ampia collaborazione di tutti i magistrati, ed in particolare dei presidenti di sezione, che nell'ordinamento godono di una certa autonomia organizzativa e funzionale, affinché, di intesa con i magistrati dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, operino per un miglioramento della funzionalità degli uffici stessi. In particolare, nella direttiva ci si sofferma sulla necessità di una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, attraverso una razionale utilizzazione del personale secondo strategie di piano e di risultato, e di una vigilanza affinché non siano ingiustificatamente dilatati i tempi dei procedimenti e dei provvedimenti e nel contempo la programmazione delle udienze sia adeguata agli effettivi carichi di lavoro degli uffici.

Questa direttiva ripropone il problema irrisolto del miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari, senza il quale le innovazioni riformatrici non potranno acquistare piena operatività e permettere al "sistema giustizia" la resa di un "servizio" più vicino alla domanda.

La Corte⁵ si è espressa di recente in merito alla direttive emanate per il 1998. Con riguardo al Ministero di grazia e giustizia ha osservato che il rinvio ad ulteriori documenti, definiti "programmi di esecuzione" per la fissazione di indicatori e di tempi di realizzazione degli obiettivi, individuati in via prioritaria nell'istituzione del giudice unico di primo grado e delle sezioni stralcio presso i tribunali, non consente una piena rappresentazione delle attività da realizzare, dei reali programmi e delle priorità nel raggiungimento degli obiettivi.

2. I risultati di consuntivo.

Gli stanziamenti definitivi sono ammontati per l'esercizio in esame a 10.033,8 mld., con un incremento di 522 mld. che conferma la tendenza, già manifestatasi negli ultimi anni, di una leggera crescita della spesa che, peraltro, rimane attestata sull'ordine dell'1% rispetto al bilancio dello Stato, e che riguarda solo le spese correnti, mentre quelle per investimenti

⁵ Osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.

subiscono una costante diminuzione. Nel contempo, e questa, nell'esercizio in esame, appare più una difficoltà operativa che una anomalia della programmazione, aumentano le economie che riguardano nella quasi totalità le spese di personale.

Anni	Stanzamenti definitivi	% con il bilancio dello Stato	Spese correnti	Spese in conto capitale
1995	7.855,9	1,09	7.478,1	377,8
1996	9.511,8	1,23	9.258,4	253,3
1997	10.033	1,30	9.806,2	227,5

Dei 522 mld. di aumento 495 mld. sono stati destinati alla spesa di personale, che è passata dai 7.138,6 mld. del 1996 ai 7.633,6 dell'esercizio in esame.

Gli stanziamenti definitivi di competenza si sono distribuiti sulle funzioni-obiettivo secondo la seguente tabella:

Funzioni-obiettivo	1995	1996	1997
Indirizzo politico-amministrativo	31,9	40,4	42,6
Amm.ne giudiziaria	4.224,1	5.206,2	5.692,6
Amm.ne penitenziaria	3.391,	4.013,9	4.050,5
Giustizia minorile	192,8	238,5	228,8
Servizi generali	15,9	12,5	19,2
Totali	7.855,7	9.511,5	10.033,8

All'"amministrazione giudiziaria" è andata la quota maggiore di incrementi, con un aumento rispetto al dato 1996 di 486,4 mld.; nel contempo, peraltro, sono aumentate le economie che hanno raggiunto (sulla massa impegnabile) i 612,9 mld.⁶ (301,4 mld. nel 1996). Le risorse assegnate alla spesa di personale sono cresciute, per questa funzione obiettivo, di 416 mld.

Tabella di raffronto stanziamenti definitivi/impegni di competenza

(in mld.)

Funzioni obiettivo	1995			1996			1997		
	Stanz.ti definitivi	Impegni comp.za	%	Stanz.ti definitivi	Impegni comp.za	%	Stanz.ti definitivi	Impegni competenza	%
Indirizzo politico amministrativo	31,9	27,8	87,1	40,4	38,4	95,0	42,6	40,1	94,1
Amministrazione giudiziaria	4.223,6	3.916,3	92,7	5.206,2	4.853,6	93,2	5.692,6	5.038,1	88,5
Amministrazione penitenziaria	3.391,0	2.953,6	87,1	4.013,9	3.878,8	96,6	4.050,5	3.719,2	91,8
Giustizia Minorile	192,8	157,1	81,4	238,5	182,2	76,3	228,8	186,7	81,5
Servizi generali	15,9	14,1	88,6	12,5	10,7	85,6	19,2	12,4	64,5
Totali	7.855,9	7.070,6	90,0	9.511,8	8.964,4	94,2	10.033,8	8.997,7	89,6

⁶ In tale voce sono riportati anche 106 mld. di eccedenza di spesa.

La flessione degli impegni riguarda tutte le funzioni-obiettivo ad eccezione della "giustizia minorile", e risulta più accentuata per l'"amministrazione giudiziaria" e per i "servizi generali".

Le manovre di contenimento della spesa volute dall'azione di governo, per il controllo dei disavanzi pubblici⁷, tenuto conto delle voci nelle quali maggiore è la presenza delle economie, non sembrano aver inciso in modo sostanziale sul decremento del livello degli impegni; come già osservato, sia per l'"amministrazione giudiziaria" che per l'"amministrazione penitenziaria" le economie sono appostate alla voce "personale in servizio", e sembrano dipendere da errori di programmazione determinati sul presupposto di una maggiore rapidità di svolgimento dei concorsi non giunti a conclusione nell'anno, e da stime imprecise di alcune voci relative alle competenze accessorie del personale. Questi errori di stima appaiono ricorrenti negli anni; dall'esame della natura delle economie nel triennio 1995/1997 si evince che sul totale delle economie quelle per il personale impegnano la quota maggiore (nel 1995 il 77,3%, nel 1996 il 60,6%, nel 1997 il 79,4%).

Anche il rapporto massa impegnabile/impegni totali è diminuito, confermando la medesima proporzione tra stanziamenti definitivi e impegni di competenza (94,3% nel 1996, 89,3% nell'esercizio in esame). L'osservazione del trend della voce "personale in servizio" dimostra che su una massa impegnabile di 7.633,6 mld. gli impegni totali ammontano a 6.774,7 mld., con economie complessive pari a 790,2 mld. e con maggiori spese per 132 mld., che andranno sanate con provvedimenti legislativi.

In alcuni settori, quali l'Amministrazione penitenziaria, il vincolo agli impegni ha inciso, in parte, sui tempi dell'attività amministrativa, contribuendo a determinare ritardi e rinvii.

Tenuto conto delle particolari contingenze economiche che hanno richiesto un controllo della spesa anche attraverso la contrazione degli stanziamenti, gli esuberi di spesa unitamente all'incremento delle economie per il personale, voce che, come già osservato, non appare influenzata dalle manovre di controllo del disavanzo pubblico, inducono a ritenere necessaria una programmazione più attenta alla ripartizione delle risorse, in grado di progettare realisticamente l'azione dell'Amministrazione al fine di evitare mancati utilizzi degli stanziamenti. Tale principio che ha, comunque, una valenza di carattere generale, ancor più deve essere affermato per una Amministrazione che sta attraversando un momento di trasformazione che ha ripercussioni significative anche sul piano dell'organizzazione, tali da poter richiedere l'investimento di maggiori risorse in settori decisivi per l'attuazione delle riforme. Va, peraltro, notato, che altri settori importanti dell'Amministrazione centrale, quale l'Ispettorato Generale, non hanno raggiunto i risultati indicati nel documento di programmazione anche per la mancanza di fondi.

Per l'Ufficio in parola si tratta non solo di una ridotta produttività, ma anche di un ulteriore onere indiretto, determinato dalle competenze che comunque devono essere retribuite ad un personale, con particolari qualifiche e funzioni, che esplica i propri compiti solo attraverso attività ispettive in sedi diverse rispetto a quella cui sono incardinati.

Gli impegni sui residui di stanziamento sono diminuiti, scendendo dal 100% del 1996 al 64% del 1997, con maggiori difficoltà per i "servizi generali" (55%), cui seguono

⁷ L'art. 8, comma 2, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ha disposto la facoltà di impegno, nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, limitatamente ad alcune spese - stipendi, assegni, pensioni, altre spese fisse ecc. - mentre per le restanti, per ciascun bimestre, ha imposto un limite del 10% dello stanziamento annuo. L'assunzione di spese eccedenti doveva essere autorizzata, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro. Nei bimestri successivi al primo, era possibile recuperare le eventuali risorse non utilizzate in precedenza, non potendo, comunque, superare a fine esercizio il 60% dello stanziamento annuo.

l'“amministrazione giudiziaria” (58%), l'“amministrazione penitenziaria” e la “giustizia minorile” (68%).

Andamento complessivo delle economie

(in mld.)

Anni	Economie di competenza	Economie su residui di stanziamento	Economie totali
1995	606,2	197,1	803,3
1996	431,1	226,9	658,0
1997	941,3	53,8	994,6

Andamento delle economie totali per funzioni obiettivo

(in mld.)

	1995		1996		1997	
Funzioni-obiettivo	Massa impegnabile	Economie totali	Massa impegnabile	Economie totali	Massa impegnabile	Economie totali
Indirizzo politico amministrativo	32,0	3,9	40,4	3,2	42,6	3,0
Amministrazione giudiziaria	4.301,1	250,0	5.282,5	146,7	5.743,7	563,3
Amministrazione penitenziaria	3.516,2	502,8	4.133,7	247,5	4.102,6	384,0
Giustizia minorile	216,8	43,0	255,2	56,4	240,8	40,0
Servizi generali	16,5	3,3	13,4	4,0	20,0	4,1
Totali	8.803,4	803,3	9.725,4	658,0	10.150,0	994,6

Andamento dei pagamenti

L'analisi dell'andamento dei pagamenti richiede una particolare attenzione al rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile per verificare l'eventuale incidenza che le manovre di cassa hanno avuto sulla formazione dei residui. A fronte di una riduzione media delle previsioni iniziali per quasi tutti i ministeri di poco meno del 50%, il Ministero di grazia e giustizia ha mantenuto pressoché invariato il livello delle autorizzazioni di cassa, a dimostrazione che, per le particolari competenze, la spesa del Dicastero è considerata non comprimibile.

	Autorizz. cassa	Massa spendibile	%	Pagam.ti totali	Massa spendibile	%	Pagam.ti totali	Autorizz. di cassa	%
1995	9.435,5	9.811,6	96,1	7.046,9	9.811,6	71,8	7.046,9	9.435,5	74,6
1996	10.992,0	11.485,3	95,7	9.056,3	11.485,3	78,8	9.056,3	10.992,0	82,3
1997	11.228,9	11.804,9	95,1	9.120,5	11.804,9	77,2	9.120,5	11.228,9	81,2

Nonostante la sostanziale invarianza delle autorizzazioni di cassa, la capacità di spesa dell'Amministrazione, sia pur di poco, è diminuita (tutti i rapporti tra pagamenti totali/massa spendibile e autorizzazioni di cassa si sono ridotti, rispettivamente, dell'1,6% e dell'1,1%); la “giustizia minorile”, pur confermando le maggiori difficoltà di spesa, è l'unica funzione-obiettivo con un livello di pagamenti in crescita.

Funzione-obiettivo	1995			1996			1997		
	Massa spendibile	Pagam.ti totali	%	Massa spendibile	Pagam.ti totali	%	Massa spendibile	Pagam.ti totali	%
Indirizzo politico-amministrativo	36,1	27,7	70,7	44,8	35,5	79,2	49,3	36,6	74,2
Amm.ne giudiziaria	5.308,1	3.889,5	73,2	6.347,6	4.910,9	77,3	6.806,5	5.196,6	76,3
Amm.ne penitenziaria	4.132,5	2.953,4	71,4	4.704,1	3.915,3	83,2	4.590,5	3.693,0	80,4
Giustizia minorile	192,8	165,2	85,6	334,9	181,7	54,2	325,5	183,0	56,2
Servizi generali	28,4	10,9	38,3	26,6	12,5	46,9	32,9	11,1	33,7
Totale	9.811,6	7.046,9	71,8	11.485,3	9.056,3	78,8	11.804,9	9.120,5	77,2

I residui totali al 31 dicembre 1997 ammontano a 1.689,7 mld. (1.288,9 mld. di spese correnti e 400,8 mld. in conto capitale), di cui 1.085,2 mld. residui totali da competenza (990,0 residui propri +95,2 mld. di stanziamento da competenza al 31 dicembre).

Anche nell'esercizio in esame, l'Amministrazione incontra maggiori difficoltà nei pagamenti sui residui rispetto alla spesa sugli impegni di competenza, sebbene si osservi un recupero, nel rapporto residui/pagamenti rispetto al 1996 (percentualmente si passa dal 54% al 62%).

(in miliardi)

Impegni di competenza	Pagamenti su competenza	Rapporto % impegni/pagamenti
8.997,7	8.007,7	89,0

Residui al 1.1.97	Pagamenti sui residui	Rapporto % residui/pagamenti
1.771,1	1.112,8	62,8

Andamento dei residui totali nel triennio 1995/1997

(in miliardi)

Funzioni-obiettivo	1995	1996	1997
Indirizzo politico amministrativo	4,8	6,0	9,6
Amministrazione giudiziaria	1.168,0	1.116,9	1.046,5
Amministrazione penitenziaria	676,1	541,2	512,8
Giustizia minorile	98,1	96,6	102,4
Servizi generali	14,1	10,0	17,6
Totale	1.961,1	1.770,9	1.689,2

Sebbene la quota di trasferimenti agli enti locali dal bilancio del Dicastero sia pari al solo 1,35% del totale, si ritiene opportuno fornire alcuni dati per verificare l'eventuale incidenza della manovra di cassa per il 1997⁸ sulla formazione della massa dei residui.

Complessivamente, questi trasferimenti ammontano a 357,2 mld., di cui 322 mld. alle province ed ai comuni (Titolo I), che risultano totalmente impegnati, mentre i pagamenti ammontano a soli 139,8 mld. (con 380,6 mld. di residui).

Trasferimenti agli enti locali - anni 1995/1997

	1995		1996		1997	
	Titolo I	Titolo II	Titolo I	Titolo II	Titolo I	Titolo II
Previsioni definitive di competenza	286,7	1,1	313,5	0,4	322,6	=
Impegni di competenza	286,7	674,0	313,5	0,4	322,6	=
Pagato competenza	119,5	0,018	132,4	0,4	0,4	=
	445,5	5,8	491,8	3,5	540,3	1,4
Pagato totale	261,7	0,9	268,9	2,0	139,8	=
Residui totali da competenza	167,1	0,6	181,0	=	317,6	=
Residui totali	187,3	5,0	221,7	3,4	380,6	2,2
Economie totali	26,4	0,9	10,1	0,01	23,8	0,02

I residui totali hanno subito un incremento di 158,9 mld. per le spese correnti, sulle quali appare maggiore l'incidenza delle manovre di cassa, mentre sono diminuiti per le spese in conto capitale.

Di fronte ad una generale forte crescita dei residui passivi, come conseguenza delle misure di controllo della cassa, l'Autorità di governo è intervenuta con alcuni provvedimenti che ne disciplinano la registrazione allo scopo di eliminare i residui non ricollegati a vere e proprie obbligazioni.

A seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 gennaio 1998, il Ministro del tesoro, dopo una verifica dei programmi, ha mantenuto a residui per il Dicastero della Giustizia 146,8 mld., a fronte di una richiesta di conservazione di pari importo e di disponibilità conservabili di 160,7 mld.

⁸ La legge n.662/1996, nell'estendere, dal 1° gennaio 1997, il sistema della tesoreria unica a tutti i comuni, ha disposto che per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in c/c con il Ministero del tesoro, i pagamenti da parte dello Stato sono effettuati solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotti ad un valore non superiore al 20% delle disponibilità al 1° gennaio 1997; il d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, ha recepito ed integrato le suddette disposizioni..

(in miliardi)

	Capitoli	Disponibilità conservabili	Richiesta di conservazione	Somme assentibili
Funzionamento	1034	73	29	29
Edilizia di servizio	7001	49.769	49.769	49.769
“ “		1.981	1.811	1.811
“ “	7004	13.369	13.028	13.028
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	2120	1.170	458	458
Attrezzature ed impianti	7005	23.122	22.355	22.355
Informatica di servizio	7013	47.566	35.686	35.686
Totale		160.714	146.800	146.800

3. Organizzazione e personale.

Nel corso del 1997 e nei primi mesi del 1998, sono stati approvati alcuni importanti provvedimenti legislativi⁹, che determinano dei profondi mutamenti nell'assetto organizzativo e ordinamentale del sistema giudiziario.

3.1 Nomina dei giudici aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

La legge n. 276 del 1997¹⁰, per definire i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, al fine di incidere, nel termine di cinque anni, sull'arretrato pendente innanzi ai tribunali, ha previsto la nomina di mille giudici onorari aggregati, scelti tra avvocati e magistrati, anche a riposo, avvocati e procuratori dello Stato a riposo, professori universitari e ricercatori confermati in materie giuridiche e, nel contempo ha previsto l'istituzione delle sezioni stralcio. L'Amministrazione, nei termini previsti dalla legge, ha individuato le sezioni ed i tribunali (151) presso i quali vengono istituite le sezioni, definendo con lo stesso provvedimento¹¹ la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del personale amministrativo, distinto per qualifiche funzionali.

La legge in parola prevede l'adozione di una complessa serie di atti consequenziali per consentire ai 1000 giudici aggregati ed al personale amministrativo di supporto di operare. Attualmente, l'Amministrazione, individuate le sezioni e definita la pianta organica, sta procedendo alla nomina dei giudici aggregati.

Inoltre, il Ministero¹² è chiamato ad un particolare sforzo organizzativo per disporre locali sufficienti ed attrezzature adeguate per le sezioni, al momento dell'inizio della loro operatività, soprattutto in alcune grandi sedi quali Roma¹³, Milano e Napoli.

⁹ Legge 16 luglio 1997, n. 254 - recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, cui è seguito il d.lgs. 18 febbraio 1998, n. 51 - norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

Legge 22 luglio 1997, n. 276 - Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari;

¹⁰ La legge n. 333/1997 ha stabilito che le cause sono attribuite alle sezioni stralcio da decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni medesime, che deve essere fissata con decreto del Ministro.

¹¹ D.m. del 18 novembre 1997.

¹² Il Polo informatico della giustizia civile ha predisposto uno studio per individuare un *timing* che prevede 12 scansioni temporali per l'iter realizzativo delle sezioni stralcio. Il *timing* finale minimo, che termina con la fissazione delle nuove udienze, è stato indicato in 325 giorni.

¹³ L'Ufficio spoglio presso il Tribunale di Roma, istituito ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 276/1997, ha elaborato il programma per la definizione, entro cinque anni, dei procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, che prevede l'entrata in funzione delle sei sezioni stralcio per il mese di settembre 1998. Nell'elaborato sono indicati i parametri generali per la determinazione della produttività dei giudici ordinari aggregati, che varia in rapporto alla complessità della controversia e, per contro, alla sua possibile standardizzazione.

Complessivamente, l'Amministrazione ha determinato, alla data del 30 giugno 1997, in circa 700.000 cause il numero dei ricorsi pendenti presso i tribunali.

3.2 Giudice unico di primo grado.

All'attuazione delle sezioni stralcio si è sovrapposta la riforma del giudice unico di primo grado, di cui al d.lgs. n. 51 del 1998 (legge delega n. 254 del 1997), che comporta l'espansione del giudizio monocratico a fronte della riduzione dello spazio della collegialità, con la soppressione dell'ufficio del pretore e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale, con il trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, e l'unificazione di alcuni uffici di primo grado. A parte il necessario coordinamento tra le due discipline per quanto attiene agli aspetti più tipicamente procedurali, anche quest'ultima riforma richiederà un notevole aumento del fabbisogno di personale amministrativo per l'assistenza al magistrato in udienza, che può richiedere un espletamento più celere dei relativi concorsi (in materia di concorsi vedere punto 3.3). Si osserva, comunque, che la riforma è prevista senza spese; la legge n. 254 del 1997, infatti, non indica alcun onere finanziario. Per la sua attuazione, l'Amministrazione dovrà fare fronte con l'ordinario stanziamento di bilancio¹⁴.

Il titolo V della richiamata legge dispone il trasferimento di alcune funzioni pretorili alle pubbliche amministrazioni, trasferimento che, a parere dell'Amministrazione, dovrebbe influire solo in modo molto marginale sui carichi di lavoro.

3.3 Personale.

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Amministrazione ha dato attuazione ad alcune disposizioni recate dal d.lgs. n. 29 del 1993: in particolare con il d.P.C.M. del 31 gennaio 1997 sono state determinate le nuove dotazioni organiche dei dirigenti e dei profili professionali del personale nei settori delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché degli uffici notificazioni, esecuzione e protesti (UNEP), sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, introdotta dal richiamato decreto legislativo¹⁵.

Il decreto costituisce un preciso adempimento ad un obbligo di legge, al quale si giunge con un sensibile ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla legge. Infatti, in un primo tempo, l'Amministrazione ha sostenuto l'esclusione del Ministero dalla normativa posta dal richiamato d.lgs. n. 29 del 1993 in materia di organizzazione ed, in particolare, di carichi di lavoro e di determinazione delle piante organiche.

La diversità dell'organizzazione degli uffici giudiziari rispetto alle altre strutture ministeriali, determinata dalla peculiarità delle funzioni svolte, non può implicare l'esclusione dell'Amministrazione della giustizia dall'ampio processo di riforma che ha interessato la Pubblica Amministrazione; pertanto, sia pure attraverso una interpretazione della norma che tenesse conto delle peculiarità degli uffici giudiziari, si è giunti alla emanazione del

¹⁴ La legge, tra l'altro, all'art. 15, inserendo il nuovo art. 48-ter dell'ordinamento giudiziario, ha previsto la soppressione, l'istituzione e la modifica delle sezioni distaccate del tribunale con atto amministrativo, decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; ciò al fine di consentire interventi più flessibili, a seconda delle mutevoli esigenze.

¹⁵ D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato) art. 6, comma 3, ed art. 31, comma 1, lett. b), e comma 2. L'obbligo di procedere alla verifica dei carichi di lavoro è stato, da prima, ribadito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge di accompagnamento della finanziaria 1994), il cui art. 3, comma 5 ha posto un termine per il suo adempimento (31 dicembre 1994), e successivamente confermato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (collegato alla finanziaria 1995) e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge di accompagnamento alla finanziaria 1997), che ha disposto che la mancata determinazione delle piante organiche - previa verifica dei carichi di lavoro - entro il 30 aprile 1997, determina la riduzione automatica del 5% delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio in corso per spese obbligatorie..

provvedimento in parola, significativo anche sul piano organizzativo. La determinazione delle piante organiche è effettuata, ad esclusione degli uffici giudiziari centrali, non già per singolo ufficio giudiziario, procedimento che avrebbe comportato una notevole rigidità per il personale amministrativo, in considerazione della complessità della procedura richiesta per eventuali variazioni, a fronte di un potere del Ministro, acquisito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, di variare le piante organiche dei magistrati, bensì per ciascun distretto di corte di appello. Per assicurare flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative, la distribuzione delle dotazioni organiche distrettuali negli uffici giudiziari che del distretto fanno parte, è lasciata a decreti del Ministro, mentre per le variazioni numeriche tra distretti è richiesto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il parere conforme del Dipartimento della funzione pubblica.

Il decreto in esame ha modificato l'entità numerica dei profili professionali, con un aumento di quelle professionalità ritenute più necessarie per l'attività di assistenza al magistrato: gli assistenti giudiziari sono aumentati di 905 unità ed i profili informatici di 572 unità. Questi aumenti sono stati compensati dalla diminuzione di altri profili.

Di rilievo è l'unificazione, anch'essa prevista dal d.lgs. n. 29 del 1993, art. 15, tra primo dirigente e dirigente superiore; alla nuova qualifica di dirigente è possibile conferire anche funzioni di direzione attiva¹⁶, oltre ai compiti di studio e ricerca come è stato fintanto che la qualifica era di consigliere ministeriale aggiunto e di vice consigliere ministeriale¹⁷. In considerazione della disposizione recata dal Contratto collettivo nazionale per la dirigenza, che ha introdotto la retribuzione di posizione dal 1° luglio 1997, con d.m. 5 agosto 1997 sono state individuate, provvisoriamente, le funzioni dirigenziali.

Rimane ancora irrisolta la problematica relativa ai poteri della dirigenza amministrativa¹⁸ negli uffici giudiziari, in relazione alla posizione dei magistrati capi degli uffici medesimi. Ciò ha comportato che non è stato ancora predisposto il regolamento di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993¹⁹. L'Amministrazione è stata più volte sollecitata dalla Corte a predisporre il regolamento in parola, osservando che il d.lgs. n. 29 del 1993 ha fatto salve le normative di settore solo "in quanto compatibili" con l'impianto generale della legge di riforma e che, pertanto, il citato art. 6 deve trovare applicazione anche nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia, atteso che la logica della vigente normativa di settore risale al 1927.

Sono stati adottati numerosi decreti ministeriali, nei quali è stata fissata la consistenza organica degli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello.

¹⁶ Ai i dirigenti amministrativi del Ministero, con l'eccezione delle funzioni ispettive dei dirigenti assegnati all'Ispettorato Generale, si applicava la tabella IV, quadro A del d.P.R. n. 748/1972, in base al quale venivano attribuiti compiti di studio, ricerca e consulenza.

¹⁷ Il d.P.C.M. 31 gennaio 1997, che ha ridefinito gli organici del personale amministrativo, ha sostituito la tabella IV, quadro A del d.P.R. n. 748/1997, consentendo il conferimento ai dirigenti ministeriali di poteri di gestione e di amministrazione attiva, superando in tal modo la carenza determinata dall'omessa predisposizione del regolamento previsto dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. n.29/1993 (regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni). Successivamente, l'art. 13 della legge n.59/1997 ha modificato la disposizione del citato art. 6, demandando ai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici.

¹⁸ Il disegno di legge n. 3215/S, recante norme per il decentramento dei servizi giudiziari e per il nuovo ordinamento del Ministero, all'art. 6, nel prevedere la delega al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, indica quali principi e criteri direttivi l'attribuzione al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario della titolarità e della rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, e l'assegnazione al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria delle funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione delle responsabilità di gestione e dei relativi risultati.

¹⁹ L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.29/1993, dispone che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni avvenga con regolamento governativo.

L'organico complessivo del personale di magistratura prevede 8.959 unità, di cui 6.639 assegnate agli uffici giudicanti e 2.320 agli uffici requirenti; le presenze, al 29 maggio 1998 risultano 7.774.

Dalle tabelle relative agli organici di questo personale, si evince che gli uffici requirenti presentano una percentuale più alta di vacanze nei posti previsti in organico (13,8% rispetto al 10,3%).

Uffici giudicanti*

Distretto	Organico	Presenze	Immissioni	Uscite	Vacanze	% Vacanze
Ancona	117	100	4	2	15	12,8
Bari	230	196	10	8	32	13,9
Bologna	305	267	9	6	35	11,5
Sez.Dis.C.A.Bolzano	52	44	1	2	9	17,3
Brescia	180	153	16	3	14	7,8
Cagliari	110	88	9	2	15	13,6
Caltanissetta	85	69	7	6	15	17,6
Campobasso	42	32	4	1	7	16,7
Catania	241	203	27	14	25	10,4
Catanzaro	210	166	19	7	32	15,2
Firenze	306	263	15	9	37	12,1
Genova	221	194	16	8	19	8,6
L'Aquila	121	114	1	3	9	7,4
Lecce	127	111	6	9	19	15,0
Messina	107	88	8	3	14	13,1
Milano	645	583	27	16	51	7,9
Napoli	732	646	27	18	77	10,5
Palermo	310	269	22	11	30	9,7
Perugia	71	63	4	2	6	8,5
Potenza	74	67	4	2	5	6,8
Reggio Calabria	133	105	15	3	16	12,0
Roma	1.037	959	43	30	65	6,3
Salerno	152	132	11	3	12	7,9
Sez.Dis. C.A. Sassari	73	62	4	2	9	12,3
Sez. Dis. C.A. Taranto	76	67	5	3	7	9,2
Torino	425	361	26	15	53	12,5
Trento	51	42	3	1	7	13,7
Trieste	117	100	9	7	15	12,8
Venezia	289	258	12	12	31	10,7
Totale	6.639	5.802	364	208	681	10,3

* Dati forniti dall'Amministrazione

Uffici requirenti*

Distretto	Organico	Presenze	Immissioni	Uscite	Vacanze	% Vacanze
Ancona	46	38	1	1	8	17,4
Bari	80	64	7	3	12	15,0
Bologna	108	99	6	9	12	11,1
Sez.Dis. C.A. Bolzano	17	14	1	0	2	11,8
Brescia	61	53	2	4	10	16,4
Cagliari	42	29	7	0	6	14,3
Caltanissetta	41	33	5	4	7	17,1
Campobasso	23	21	1	1	2	8,7
Catania	93	78	4	8	19	20,4
Catanzaro	81	68	4	5	14	17,3
Firenze	116	96	11	6	15	12,9
Genova	78	64	6	6	14	17,9
L'Aquila	51	44	3	1	5	9,8
Lecce	45	42	1	1	3	6,7
Messina	45	35	4	4	10	22,2
Milano	194	175	10	14	23	11,9
Napoli	230	193	13	16	40	17,4
Palermo	148	113	27	11	19	12,8
Perugia	29	25	3	1	2	6,9
Potenza	33	29	3	5	6	18,2
Reggio Calabria	56	39	10	1	8	14,3
Roma	268	248	11	15	24	9,0
Salerno	56	52	2	1	3	5,4
Sez.Dis. C.A. Sassari	30	22	4	5	9	30,0
Sez.Dis. C.A. Taranto	27	26	0	1	2	7,4
Torino	159	136	9	9	23	14,5
Trento	19	14	3	0	2	10,5
Trieste	47	35	6	3	9	19,1
Venezia	97	87	4	4	10	10,3
Totale	2.320	1.972	168	139	319	13,8

* Dati forniti dall'Amministrazione

In considerazione della carenza di magistrati nelle regioni più esposte alla criminalità organizzata, la legge n. 133 del 1998 ha previsto incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ed ha introdotto le tabelle infradistrettuali. Per sedi disagiate si intendono gli uffici siti in alcune regioni dell'Italia meridionale ed insulare (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) se le vacanze sono superiori al 15% dell'organico, se è elevato il numero di affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, se è elevato il numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza dell'organico. E' stata così introdotta una importante novità nella organizzazione della giustizia: per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, il magistrato può essere utilizzato in più circondari per sopperire alle difficoltà di singoli uffici.

Per quanto attiene al settore delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i posti in organico sono pari a 44.232 unità, con 36.161 presenze, mentre per il personale del Ministero l'organico prevede 1.149 unità a fronte di 1.119 presenze. Permane il problema delle vacanze dei posti, anche dopo l'indizione dei concorsi di cui al successivo punto 3.3, che riguarda in particolare l'VIII qualifica, la V e la IV. Per queste ultime è intendimento dell'Amministrazione di avvalersi dei concorsi per titoli previsti, per i cosiddetti trimestrali, dall'art. 14 della legge n. 276 del 1997, di istituzione delle sezioni stralcio.

L'attuazione del giudice unico, con l'aumento del numero delle udienze ed il passaggio al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego, previsto dall'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, porranno ancor più in evidenza le difficoltà determinate dalla carenza di organico, in particolare nel ruolo degli assistenti giudiziari.

In merito ai dati relativi al personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, si rinvia al punto 4.2.

Si osserva, infine, che, in materia di mobilità, l'Amministrazione ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, che riguarda il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie appartenente ai profili professionali che è trasferito ai posti vacanti esistenti presso gli uffici giudiziari e presso gli uffici esecuzioni notificazioni e protesti.

3.4 Concorsi.

Nell'esercizio in esame è stato bandito ed espletato un concorso per uditore giudiziario per 300 posti, per il quale erano state presentate 16.727 domande, mentre per il 1998 è previsto un concorso a 10 posti riservato alla provincia di Bolzano.

Per il personale amministrativo sono stati indetti, ma non conclusi i seguenti concorsi:

Profilo professionale	Qualifica funzionale	Numero posti	Numero domande
Dirigente		22	1.185
Dirigente (riservato agli interni)		23	518
Analista di organizzazione	VIII	28	6.585
Collaboratore amm.vo contabile	VII	56	5.666
Collaboratore di cancelleria (circostrizionale)	VII	119	13.967
Collaboratore statistico	VII	62	1.443
Consollista	VI	99	8.280
Programmatore	VI	243	11.055
Assistente giudiziario (circostrizionale)	VI	1.274	203.422
Operatore amm.vo riservato ai "trimestrali"	V	954	
Dattilografo riservato ai "trimestrali"	IV	368	

Alcuni di questi concorsi sono stati indetti a livello decentrato, distrettuale o pluridistrettuale.

L'emanazione del d.P.C.M. 31 gennaio 1997, di cui si è detto al precedente punto 3.2, nel determinare variazioni nei profili professionali, ha reso attuabile la copertura di circa 7000 vacanze esistenti negli organici del personale di cancelleria²⁰. Possono essere, pertanto, assunti, per la copertura dei posti vacanti, 5.142 unità, così determinate dal d.m. 30 aprile 1997.

²⁰ Le vacanze negli organici del personale di cancelleria sono state accertate con d.m. 9 aprile 1997, con riferimento alla data del 31 dicembre 1996. L'art. 1, comma 50 della legge n. 662/1996 (collegato alla finanziaria 1997) ha autorizzato al copertura del 70 % delle vacanze esistenti alla anzidetta data.

3.5 Corsi di formazione.

* Ufficio centrale per la giustizia minorile

Le iniziative a carattere nazionale hanno interessato: il corso di formazione iniziale per 41 educatori, risultati idonei al concorso pubblico per esami ad 80 posti di educatore, della VI qualifica professionale; il corso di formazione iniziale per 29 psicologi (VII qualifica professionale), vincitori del concorso pubblico indetto con d.m. del 7 dicembre 1995; il corso di aggiornamento per il personale addetto ai Servizi tecnici dei centri per la Giustizia minorile.

L'attività di formazione si articola, altresì, in tre scuole, che operano nel settore attraverso progetti speciali: la scuola di Castiglione dello Stiviere, la scuola di formazione del personale per i minorenni di Messina, la scuola di formazione per minorenni di Roma. Sono stati completati alcuni progetti formativi che hanno riguardato: "nuove utenze, nomadi ed extracomunitari" (Castiglione dello Stiviere), "il disagio minorile e lavoro di rete" (Messina)

Complessivamente alle scuole, sul cap. 2483 sono stati assegnati 105 ml, di cui 32,5 assegnati alla scuola di Castiglione dello Stiviere, 32,5 ml alla scuola di Messina, 40,4 alla scuola di Roma. Sul cap. 2484 lo stanziamento complessivo è stato pari a 57,8 ml.

* Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati

Di intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è stato realizzato un modulo di formazione su temi organizzativi ed informatici per 36 magistrati referenti per l'informatica e 9 dirigenti informatici; direttamente, l'Ufficio ha realizzato un corso di formazione e addestramento che ha coinvolto 27 unità, tra magistrati referenti per l'informatica e dirigenti. E' stato effettuato un corso per 23 analisti di sistema e procedura, e sono stati organizzati diversi corsi di addestramento su prodotti office automation indirizzati a personale dell'Amministrazione centrale e dei distretti giudiziari.

* Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria

La Scuola di formazione del personale amministrativo è stata istituita nel 1991, ed ha sedi didattiche a Milano ed a Genova. Si tratta di una struttura ridotta che svolge corsi per un numero esiguo di dipendenti. L'attività di formazione è stata indirizzata soprattutto verso i dirigenti amministrativi, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della P.A. di Caserta.

4. Contratti.

4.1 Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

L'attività contrattuale è decentrata in periferia e l'Ufficio centrale interviene esclusivamente nella fase dell'approvazione dei contratti stipulati dai Servizi minorili di valore superiore ai 200 ml.

Da dati forniti dall'Amministrazione risulta che sul cap. 2484 - spese per l'organizzazione e l'attuazione di interventi nei confronti dei minori, sono stati approvati 17 contratti, per un importo complessivo di 5,6 mld., di cui 12 a trattativa privata, 3 licitazioni private, 3 aste pubbliche. Sul cap. 7001 - spese per l'acquisto di opere prefabbricate, acquisto e manutenzione immobili, sono stati approvati due contratti a licitazione privata, per un importo complessivo di 1,1 mld.

4.2 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La serie storica degli stanziamenti dell'ultimo triennio conferma quanto già osservato al punto 2) in merito alla riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, a fronte di un costante incremento delle spese per il personale.

(in miliardi)

Categorie di bilancio	Bilancio 1995	Bilancio 1996	Bilancio 1997
Categoria II - personale	2.186,4	2.826,9	2.998,6
Categoria III - personale	0,7	1,7	1,7
Categoria IV - beni e servizi	1.037,9	1.031,3	931,2
Categoria V - trasferimenti	43,9	40,8	37,3
Totale	3.269,1	3.900,7	3.969,0

L'attività contrattuale svolta dall'Amministrazione centrale, relativamente alle spese di parte corrente, per acquisto di beni e servizi, ha riguardato il 24% degli stanziamenti complessivi, mentre quella degli Organi periferici il 72,8%.

Nelle spese di investimento la quota più cospicua è stata gestita dalla Amministrazione centrale, nella misura del 54,8% degli stanziamenti disponibili. a fronte del 27,8% gestito in periferia.

(in miliardi)

Acquisto beni e servizi	Stanziamenti	Attività contrattuale D.A.P.	%	Attività decentrate	%	Economie	%
Spese di parte corrente - cat. IV -	939,4	225,3	24	684,7	72,9	8,7	0,93
Spese di investimenti categorie X e XI	62,3	34,1	54,8	17,3	27,8	10,7	17,3

Sul cap. 7005, per le accresciute esigenze legate alla traduzione dei detenuti, sono stato acquistati 51 veicoli per un importo complessivo di 7,3 mld. (+IVA).

Dall'Ufficio centrale, sul cap. 2083 - vestiario, armamento per il Corpo di polizia penitenziaria, sono stati stipulati 12 contratti a licitazione privata ed un contratto a trattativa privata, con un impegno di 16,8 mld. e pagamenti per 17,6 mld. (comprensivi dei residui).

Sul cap. 2088, per trasporto detenuti, per contratti vari a trattativa privata con le FF.SS., l'Arma dei Carabinieri, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica sono stati impegnati 29,6 mld. e pagati 30,0 mld.